



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott.ssa Angelina Augusta Baldissera - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 11483 del ruolo generale dell'anno 2016

vertente tra

STEFANIA AQUILINI, con il patrocinio dell'avv. RAGNI ROBERTO e dell'avv. IMBARDELLI MASSIMO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Brescia, Via Solferino n. 55/D

-opponente-

e

FALLIMENTO NUOVA C.I.S. GROUP S.R.L., con il patrocinio dell'avv. VASSALINI ADRIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio Brescia, Via Carini n. 1

-opposto-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza del 3.8.2015 Stefania Aquilini chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di Nuova CIS Group s.r.l. per l'importo di € 40.134,75 al privilegio *ex art. 2751-bis* n. 1 c.c., affermando di aver lavorato presso l'impresa poi fallita come dipendente a tempo indeterminato dal 1.9.2011 al 18.6.2015 (data di fallimento)¹.

Il g.d., con provvedimento del 31.5.2016, rigettava l'istanza della Aquilini con la seguente motivazione: "Viene eccepita la nullità per simulazione del rapporto di lavoro in quanto, da sufficienti elementi, risulta che la dipendente abbia svolto attività di amministratore legale sino al 24.5.2011 e poi attività di amministratore di fatto".

¹ Nello specifico l'odierna opponente chiedeva di essere ammessa per € 34.570,87 per retribuzioni non percepite dal maggio 2014 (al netto delle trattenute previdenziali) e per € 5.563,88 a titolo di t.f.r. (al lordo di IRPEF).

Contro detto provvedimento proponeva opposizione la Aquilini, insistendo per l'ammissione del proprio credito di € 40.134,75 in via privilegiata *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*.

Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente previa declaratoria della simulazione del contratto di lavoro subordinato stipulato tra la Aquilini e la società fallita.

A seguito di esame testimoniale, all'udienza del 18.4.2019 il giudice delegato alla trattazione rimetteva la causa al collegio per la decisione.

L'opposizione promossa da Stefania Aquilini deve essere rigettata per i motivi che seguono.

E' opportuno preliminarmente ripercorrere in breve le vicende che hanno interessato la compagine societaria e l'organo amministrativo di Nuova CIS Group sino al fallimento.

La società, costituita il 10.7.2009 da Stefania Aquilini (socia al 45%) e da Giuseppe Mangano (socio al 55% e amministratore unico), era attiva nel settore del commercio di abbigliamento e articoli vari a Calvisano, Via Aldo Moro n. 2. Presso il medesimo indirizzo aveva sede anche CIS Group, società costituita il 4.7.01 di cui la Aquilini era socia al 95%, attiva nello stesso settore e posta in liquidazione il 3.8.2009 con nomina della Aquilini come liquidatrice. In data 1.4.2010 la Aquilini subentrava a Mangano quale amministratore unico della poi fallita Nuova Cis Group e tale rimaneva sino al 24.5.2011 quando a.u. tornava ad essere Giuseppe Mangano, che, poche settimane dopo, e precisamente il 3.8.11 acquistava la quota di partecipazione della Aquilini divenendo così socio unico di Nuova Cis Group. In data 1.9.2011 Stefania Aquilini veniva assunta come dipendente a tempo indeterminato della poi fallita.

Come anticipato la tesi della curatela è che, al di là del dato formale, la Aquilini in realtà non fosse dipendente di Nuova Cis Group, ma *domina* della stessa, vale a dire amministratrice (unica) di fatto dal 24.5.2011, giorno in cui all'opponente è nuovamente subentrato Mangano quale amministratore (unico) di diritto della poi fallita.

Sul punto si rammenta che, in tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. civ., 1.3.2016, n. 4045).

Al termine dell'istruttoria orale può ritenersi che sia stata raggiunta la prova, cui la curatela era onerata, della sistematica ingerenza dell'opponente nelle scelte gestionali della società in tutti gli ambiti: dai rapporti con i clienti a quelli con i fornitori, con i professionisti e con gli istituti di credito; dalle scelte sui prezzi e sugli sconti applicabili alle relazioni con il personale; dalla gestione del magazzino al controllo sulla contabilità della società. Tutto questo senza che sia risultata

provata alcuna direttiva ovvero alcun condizionamento nelle scelte operative da parte dell'amministratore di diritto Giuseppe Mangano, pur definito dall'opponente "dominus assoluto" della società.

A tale proposito paiono particolarmente significative le testimonianze delle ex dipendenti della poi fallita. Sul ruolo della Aquilini, Natascia Burlini, dipendente di Nuova Cis Group dal 2012 al giugno 2015 e responsabile della cassa, ha dichiarato: "La sig.ra Aquilini aveva la responsabilità del negozio. Era lei a gestir[lo]: decideva gli sconti, da applicare; riceveva da me la busta contenente la cassa della giornata; accordava i permessi ai lavoratori; decideva le strategie di vendita; in generale noi dipendenti ci relazionavamo con lei per ogni decisione anche quando la signora non era presente in negozio. [...] La signora gestiva il negozio senza relazionarsi con Mangano: a titolo esemplificativo, quando i clienti acquistavano un numero consistente di beni era la signora Aquilini a decidere il prezzo senza confrontarsi con Mangano. Non ho mai chiesto nè ho mai ricevuto autorizzazioni da Mangano in relazione all'attività del negozio. Mi sono sempre e solo relazionata con la sig.ra Aquilini. [Quest'ultima] talvolta prendeva dei vestiti dal negozio e li teneva per sè: a tal proposito preciso che la ricorrente non ha mai pagato nulla". Quanto all'orario di lavoro seguito dalla ricorrente, la teste ha precisato: "Fino a quando Mangano è stato bene la signora Aquilini si presentava con lui in negozio alle 11 del mattino sino alla chiusura per poi ritornare sempre con lui alle 16.20. Dal momento in cui Mangano si è ammalato la signora si presentava da sola agli orari di cui sopra. Molto raramente arrivava all'orario di apertura (ore 9). [...] Per recarsi sul posto di lavoro utilizzava il furgoncino del negozio normalmente impiegato per le consegne". La teste ha infine confermato che era sempre la ricorrente a "occuparsi dei rapporti con i clienti, delle consegne, dei rapporti con il personale, della gestione del magazzino e della concessione di sconti".

Il quadro descritto da Natascia Burlini ha trovato conferma nella deposizione di Valentina Piccinini, dipendente prima di Cis Group e successivamente di Nuova Cis Group sino al 2013 con mansioni di impiegata amministrativa, addetta alla contabilità. La teste ha sottolineato come "anche dopo la cessazione della signora Aquilini dalla carica di amministratrice, la stessa [abbia svolto] gli stessi compiti ed in genere [abbia fatto] tutto quello che faceva prima" (prezzi, sconti, rapporti con il personale, ferie, permessi, autorizzazione di bonifici, rapporti con i fornitori, eccezion fatta per vino, alimentari e pellet, l'unico ambito in cui i rapporti erano gestiti da Mangano). Particolarmente significativo il passaggio in cui la teste ha confermato che "anche quando il sig. Mangano veniva interpellato, l'ultima parola spettava alla Aquilini". Valentini Piccinini ha aggiunto che la ricorrente non ha mai avuto un orario di lavoro fisso, che la stessa non aveva bisogno di chiedere permessi ("se aveva bisogno di assentarsi per questioni personali, lo faceva liberamente") e che prelevava la merce dal negozio senza pagare.

Giuditta Lodigiani, dipendente di Nuova Cis Group dal settembre 2013 a giugno 2015 come impiegata amministrativa, ha confermato tutte le circostanze già riferite dalle ex colleghe e ribadito che “le decisioni sulla gestione della società erano prese dalla signora Aquilini” e ciò in autonomia rispetto a Mangano che, nell’ultimo periodo, “si occupava esclusivamente di vino”: “ricordo che, quando capitava che gli chiedessi informazioni sul resto, il sig. Mangano mi indirizzava alla sig.ra Aquilini”.

In conclusione la rappresentazione fornita dalle testi conferma il ruolo di assoluto primo piano rivestito dalla ricorrente, non riconducibile, come invece dalla stessa sostenuto, al semplice svolgimento delle mansioni descritte per i dipendenti inquadrati nel terzo livello del CCNL Commercio. E’ emerso infatti con chiarezza che l’intera attività della società ruotava intorno all’odierna opponente, unico punto di riferimento per dipendenti, fornitori, clienti, ecc.. L’amministratore di diritto Mangano ha avuto invece un ruolo del tutto marginale: dall’istruttoria non è emerso alcun elemento concreto per ritenere che dietro le scelte gestorie della Aquilini ci fosse stata una previa concertazione con lui; al contrario i testi hanno più volte ribadito che la Aquilini decideva in piena autonomia e agiva nella più totale libertà, senza osservare un orario di lavoro, senza pagare la merce che prelevava dal magazzino, senza rendere conto ad alcuno del proprio operato. L’attività di Nuova Cis Group pare in sostanza essersi svolta in continuità con quella di Cis Group (operante nei medesimi locali e nel medesimo settore merceologico), di cui la Aquilini è (pacificamente) socia di maggioranza e liquidatrice.

Non meno rilevanti sono le risultanze documentali. Il fallimento, al doc. 7, ha infatti prodotto lettera datata 23.05.2014 (periodo in cui la ricorrente non era nè socia nè amministratrice della poi fallita) con cui la Aquilini ha costituito in pegno presso Veneto Banca propri valori mobiliari di importo pari ad € 14.000,00, così consentendo alla società di beneficiare di uno scoperto di conto corrente di € 10.000,00: il rilascio di garanzie da parte del (preteso) dipendente a favore del datore di lavoro (in un periodo peraltro in cui quest’ultimo già versava in una situazione critica) è ulteriore conferma della fondatezza della tesi della curatela sul reale ruolo rivestito dalla Aquilini in Nuova Cis Group.

Da ultimo si sottolinea come la ricorrente sia stata recentemente rinviata a giudizio nella sua qualità di “gestore di fatto” di Nuova Cis Group per avere, secondo l’accusa, distratto denaro di quest’ultima a favore di Cis Group (doc. 8 di parte resistente).

Da quanto sopra può pertanto concludersi che la poi fallita e la ricorrente abbiano solo simulato la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente e che la Aquilini abbia ricoperto dal settembre 2011 alla data di fallimento il ruolo di amministratrice (unica) di fatto di Nuova Cis Group con conseguente rigetto delle domande dalla stessa formulate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 7.254,00 per compenso professionale (valore: € 40.134,75; parametri medi dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00).

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da Stefania Aquilini;
condanna Stefania Aquilini a rifondere al fallimento Nuova C.I.S. Group s.r.l. le spese di lite liquidate in € 7.254,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 30/05/2019

Il Presidente
Simonetta Bruno